

### RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 APRILE 1995

#### Risoluzione

sui diritti dell'uomo nel mondo per gli anni 1993/1994  
e la politica dell'Unione in materia di diritti dell'uomo

*Annunziata il 1° giugno 1995*

#### IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti gli articoli B, F, J, J.1, J.7 del trattato sull'Unione europea nonché gli articoli 130 U, 228 e 238 del trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio sui diritti dell'uomo, la democrazia e lo sviluppo, del 28 novembre 1991,

vista la Dichiarazione comune sui diritti fondamentali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 5 aprile 1977 (1),

viste le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei di Bruxelles (10/

11.12.1993), Corfù (24/25.6.1994) e Essen (9/10.12.1994),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 1993 sui diritti dell'uomo nel mondo e la politica comunitaria in materia durante il periodo 1991-1992 (2),

vista la sua risoluzione del 21 aprile 1994 sui diritti dell'uomo nel settore della politica estera dell'Unione europea (3),

viste le sue risoluzioni approvate dopo la precedente relazione annuale e più in particolare quelle:

sulla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo a Vienna nel giugno 1993, del 27 maggio 1993 (4),

(1) GU C 103 del 27.4.1977.

(2) GU C 115 del 26.4.1993, pag. 214.

(3) GU C 128 del 9.5.1994, pag. 370.

(4) GU C 176 del 28.6.1993, pag. 154.

sui diritti dell'uomo, la democrazia e lo sviluppo, del 13 luglio 1993 (5),

sulla protezione dei diritti dei giornalisti nel quadro di missioni pericolose, del 18 novembre 1993 (6),

sul ruolo dell'Unione in seno all'ONU e il problema della riforma dell'ONU, dell'8 febbraio 1994 (7),

sulle misure internazionali necessarie a un'effettiva protezione dei popoli indigeni del 9 febbraio 1994 (8),

sul rispetto dei diritti dell'uomo e lo sfruttamento economico dei bambini nel mondo, del 9 febbraio 1994 (9),

sulla pulizia etnica del 20 aprile 1994 (10),

sul diritto d'intervento umanitario del 20 aprile 1994 (11),

sulla creazione di un tribunale internazionale del 21 aprile 1994 (12),

sulle aggressioni perpetrate da gruppi terroristi fondamentalisti contro intellettuali, artisti e giornalisti, del 27 ottobre 1994 (13),

visto il Memorandum del Consiglio sulle attività dell'Unione europea nel settore dei diritti dell'uomo nel 1994 (C4-0086/95),

visto l'articolo 148 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0078/95),

A. considerando che il cinquantesimo anniversario della fine della seconda guerra mondiale deve essere commemorato solennemente in seno all'Istituzione europea impegnata, per sua vocazione e essenza democratica, a favore del rispetto e alla promozione dei diritti dell'uomo,

(5) GU C 255 del 20.9.1993, pag. 47.

(6) GU C 329 del 6.12.1993, pag. 347.

(7) GU C 61 del 28.2.1994, pag. 43.

(8) GU C 61 del 28.2.1994, pag. 69.

(9) GU C 61 del 28.2.1994, pag. 106.

(10) GU C 128 del 9.5.1994, pag. 221.

(11) GU C 128 del 9.5.1994, pag. 225.

(12) GU C 128 del 9.5.1994, pag. 343.

(13) GU C 323 del 21.11.1994, pag. 165.

B. convinto della necessità di mantenere un dovere di memoria nei confronti delle vittime dell'olocausto per consentire l'edificazione di una comunità di intenti e di un'unione politica basate sulla libertà, il rispetto delle differenze e la lotta costante contro l'intolleranza, il fanatismo, il razzismo e l'antisemitismo, entro un ordine giuridico internazionale fondato sulla giustizia,

C. preoccupato per il successo di movimenti razzisti e ultranazionalisti in numerosi Stati membri dell'Unione e in altri paesi europei e manifestando inquietudine per il silenzio o per le reazioni eccessivamente blande dei partiti democratici, i quali con tale condotta contribuiscono a minare lo Stato di diritto e a legittimare le reazioni xenofobe,

D. convinto dell'opportunità di cogliere l'occasione delle celebrazioni attuali per affermare i principi di universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità della loro affermazione in seno a uno stato di diritto,

E. preoccupato per la portata delle sfide poste alla comunità internazionale confrontata con i reati di genocidio e pulizia etnica, con spostamenti di popolazioni senza precedenti, con i danni arrecati alle popolazioni civili vittime dei conflitti, la recrudescenza del fanatismo e la negazione della libertà di espressione, al dispregio dei diritti delle minoranze e l'importanza crescente dei fenomeni di esclusione e di emarginazione,

F. preoccupato che il traffico internazionale di armi, che alimenta i suddetti conflitti, si trovi nuovamente in fase di espansione,

G. deciso ad avvalersi delle possibilità e dei poteri che scaturiscono dalle sue funzioni di decisione, controllo e sorveglianza nel quadro della definizione e dell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune,

H. preoccupato di stabilire chiaramente, in vista della conferenza intergovernativa

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

che sarà organizzata nel 1996, come basi di tale politica estera nascente, la promozione e il rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici,

I. ricordando che la credibilità di una siffatta politica si fonda indubbiamente sull'applicazione dei principi enunciati in seno agli Stati membri dell'Unione, ivi compreso nelle loro relazioni bilaterali con i paesi terzi, da parte delle stesse Istituzioni europee che si compiacciono dell'esame, ormai annuo, ad opera della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, della politica attuata in materia,

J. considerando che il trattato dell'UE non prevede alcuna disposizione a tutela dei diritti e delle pari opportunità dei portatori di handicap fisici o mentali,

K. deciso ad affermare la propria posizione in merito ai principali avvenimenti verificatisi durante il periodo in rassegna (1993-1994) incentrando la propria riflessione sul legame esistente fra il rispetto dei diritti dell'uomo e la promozione della democrazia, formulando proposte in vista della riforma dei trattati e fissando modi d'intervento possibili e realisti nei confronti del Consiglio e della Commissione,

L. particolarmente convinto della necessità di fornire, a tal fine, una risposta al Memorandum pubblicato dal Consiglio all'attenzione del Parlamento europeo su « Le attività dell'Unione europea nel settore dei diritti dell'uomo nel 1994 »,

M. deciso a sostenere la realizzazione dei piani o programmi d'azione sottoscritti dall'Unione e dagli Stati membri nel quadro di conferenze internazionali o regionali e più in particolare i programmi di lotta contro le manifestazioni d'intolleranza — preoccupato per le conclusioni del relatore speciale della commissione per i diritti dell'uomo dell'ONU sulle forme contemporanee di razzismo e xenofobia — nonché i progetti volti a tutelare e promuovere i diritti delle minoranze,

N. considerando che il sostegno allo sviluppo del diritto o dovere d'ingerenza e all'intervento umanitario non può sostituire una politica estera degna di tale nome, pur rappresentando un aspetto importante di tale politica,

O. convinto che la prima esigenza consista nel chiedere ai partner dell'Unione di rispettare gli impegni sottoscritti liberamente nel quadro di convenzioni internazionali e di recepirli nelle rispettive legislazioni nazionali,

P. considerando che la prevenzione delle crisi e dei conflitti richiede un notevole ed efficace impegno da parte degli Stati e delle Istituzioni dell'Unione, e segnatamente un più stretto controllo sulle esportazioni di armi verso le aree di potenziale conflitto e sul commercio di armi con i governi noti per la loro condotta irrispettosa della legalità internazionale, e riconoscendo i progressi compiuti fra l'altro nella Convenzione di Lomé e i dibattiti condotti in merito con gli Stati ACP,

Q. consapevole della necessità che le affermazioni di principio conducano a una politica di condizionalità, accompagnata da programmi d'aiuto nello spirito della succitata risoluzione del Consiglio e degli Stati membri del 28 novembre 1991,

R. considerando che nel quadro del rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia è necessario che la politica non si esprima solamente in termini di condizionalità nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, ma insista particolarmente sull'aspetto delle misure positive di incoraggiamento, formazione ed educazione,

S. considerando che, come rammenta la Commissione nella sua relazione sull'attuazione nel 1993 della succitata risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, sui diritti dell'uomo, la democrazia e lo sviluppo, del 28 novembre 1991, il principio in base al quale la cooperazione internazionale deve soprattutto privilegiare le misure positive di incoraggiamento alla promozione della de-

mocrazia e dei diritti umani, suggerisce di ricorrere alle sanzioni solo allorché tutte le altre vie siano state percorse, tenendo presente che le popolazioni dei paesi interessati non dovranno comunque patirne gli effetti (mantenimento dell'aiuto umanitario e dell'aiuto alimentare),

T. consapevole della necessità di proseguire la razionalizzazione del processo di bilancio per evidenziare in modo ancora più chiaro le linee iscritte nel bilancio operativo della commissione che interessano i diritti umani e la democratizzazione al fine di effettuare un migliore controllo sulla loro esecuzione e consentire la valutazione del loro impatto,

U. desideroso di strutturare il dialogo interistituzionale relativo alla promozione e al rispetto dei diritti umani nel mondo premurandosi di esaminare il seguito dato dal Consiglio e dalla Commissione alle sue risoluzioni o raccomandazioni,

V. rendendo omaggio, nell'80 anniversario dello sterminio del popolo armeno, alle vittime del genocidio culminato nel 1915 contro un popolo da secoli presente in Europa occidentale;

#### *Principi generali.*

1. rende solennemente omaggio, nella commemorazione del cinquantesimo anniversario della liberazione dei campi di sterminio e della fine della seconda guerra mondiale in Europa, alle vittime dell'olocausto e intende essere fedele ai principi di umanismo e di tolleranza che hanno presieduto, per reazione, ai tentativi di ravvicinamento dei popoli e delle nazioni in Europa;

2. ribadisce la propria vocazione in quanto unico parlamento plurinazionale del mondo democraticamente eletto, a esercitare le proprie funzioni di impulso e controllo affinché si tenga effettivamente conto della promozione dei diritti dell'uomo e dei principi alla base dello stato di

diritto nella definizione e attuazione della politica estera e di sicurezza comune;

3. chiede al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri di dar seguito alle sue prese di posizione nell'elaborazione ed esecuzione delle politiche commerciali, di sviluppo, di cooperazione nonché della politica estera e di sicurezza comune; ribadisce al riguardo l'importanza dell'applicazione del principio della « condizionalità » e respinge pertanto il pressoché sistematico primato degli interessi economici sul rispetto dei diritti umani nel commercio internazionale;

4. auspica di consolidare i progressi compiuti, soprattutto dopo le precedenti relazioni annuali sui diritti dell'uomo nel mondo, fornendo sistematicamente una risposta al Memorandum trasmesso dal Consiglio e alle pertinenti relazioni della Commissione sulle attività dell'Unione europea al riguardo;

5. orienta il Consiglio e la Commissione verso una nuova tappa consistente nella concretizzazione degli impegni sottoscritti per trasformare « i settori diritti dell'uomo e democrazia » della politica estera nascente in un reale strumento efficace, realista e credibile, al servizio dei valori umanisti alla base delle realizzazioni comunitarie e dell'attuale edificazione dell'Unione,

6. chiede che la Commissione modifichi con ogni possibile urgenza la propria sfera di competenza e le proprie modalità di lavoro per elaborare una politica coerente dei diritti umani e degli aiuti umanitari e attuarla in modo responsabile e trasparente sotto la regia di un unico Commissario;

7. chiede che, in sede di revisione dei trattati, venga prevista e formalmente sancita la competenza e il dovere dell'Unione di condurre una politica coerente dei diritti dell'uomo e degli aiuti umanitari;

8. invita gli Stati membri, la Commissione e l'UE a rafforzare la clausola in materia di diritti umani e democrazia nell'ambito di Lomé e dei rapporti ACP;

*Sfide di portata senza precedenti.*

## Crimini di genocidio e di pulizia etnica.

9. condanna energicamente gli atti che rimettono in discussione i valori che hanno precisamente giustificato la costruzione comunitaria, come nel caso dei crimini di genocidio, di pulizia etnica e stupro sistematico perpetrati in Ruanda e nell'ex Jugoslavia;

10. si oppone energicamente a ogni tipo di epurazione etnica, condotta sia con l'assimilazione coatta che con l'allontanamento forzato, l'espulsione o il vero e proprio sterminio;

11. appoggia i tentativi della comunità internazionale — e il consistente contributo al riguardo apportato dall'Unione europea — di inviare l'aiuto umanitario alle popolazioni, ma invita formalmente i governi degli Stati membri dell'Unione, il Consiglio e la Commissione, a mettere a punto dei sistemi di prevenzione, da un lato, e di definire un'autentica politica estera, dall'altro, in quanto « lo sforzo umanitario » non può sostituirsi nella fattispecie all'adozione di scelte politiche, con il rischio di farsi prendere alla sprovvista;

12. appoggia, come elemento fondamentale di prevenzione e fedele alle sue precedenti rivendicazioni di lotta contro l'impunità, l'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernenti la creazione di tribunali ad hoc incaricati di giudicare i presunti responsabili di crimini di guerra — quali l'epurazione etnica e gli stupri sistematici come mezzi di strategia bellica — nell'ex Jugoslavia (risoluzione 808) e di perseguire, giudicare e condannare i responsabili del genocidio in Ruanda (risoluzione 955);

13. condanna il ricorso sistematico allo stupro come strategia bellica nell'ex Jugoslavia e ritiene che tali atti debbano essere considerati un grave crimine di guerra comparabile al terrorismo e alla tortura; invita pertanto gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione ad adoperarsi per l'inclusione

dello stupro sistematico nell'elenco dei gravi crimini di guerra ripresi nel protocollo addizionale della Convenzione di Ginevra (Quarto protocollo, art. 75);

14. chiede agli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione di fornire il loro contributo al buon funzionamento del tribunale dell'Aia, in un primo tempo, di sostenere la creazione di una giurisdizione penale internazionale permanente in linea con i progetti elaborati in seno alla Commissione del diritto internazionale dell'Assemblea generale delle Nazioni unite e di contribuire al proseguimento delle missioni previste nel quadro delle Nazioni Unite che consentono di fornire gli elementi di base necessari al buono svolgimento delle procedure così avviate (ad esempio, missione di sorveglianza dei diritti dell'uomo nella ex Jugoslavia condotta dal sig. Mazowiecki); reitera la propria richiesta, di cui al paragrafo 16 della succitata risoluzione del 21 aprile 1994, di fare di tali obiettivi oggetto di un'azione comune ai sensi dell'articolo J.1-3 del trattato UE;

15. invita la Commissione a pubblicare e a trasmettergli una relazione sull'applicazione negli Stati membri delle convenzioni internazionali vigenti, innanzitutto della Convenzione del 1948 sulla prevenzione e la repressione del reato di genocidio;

16. invita la Commissione ad elaborare un quadro riassuntivo delle Convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di diritti dell'uomo e delle minoranze che sono già, o non sono ancora, state sottoscritte o ratificate dagli Stati membri ed esercitare la propria influenza affinché tutti gli Stati membri dell'UE si comportino al riguardo in modo esemplare;

## Rifugiati e violazioni dei diritti delle popolazioni civili.

17. sollecita l'applicazione dei testi internazionali (Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, status dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati del 1 gennaio 1951, Conven-

zione relativa allo status degli apolidi del 28 settembre 1954) concernenti la protezione dei rifugiati e delle popolazioni civili e chiede al Consiglio e alla Commissione di ricordare sistematicamente tali esigenze nelle loro relazioni con gli Stati che violano queste leggi e prassi internazionali;

18. denuncia il ricorso al principio di non ingerenza negli affari interni quale pretesto per impedire la protezione delle vittime di guerre civili, di conflitti etnici e della repressione da parte di governi dittatoriali, non affrontando in tal modo il problema dei diritti delle persone sfollate all'interno del loro paese allorché la maggior parte delle vittime dei conflitti attualmente in corso sono civili;

19. chiede alla Commissione di pubblicare e trasmettergli una rassegna delle prassi costituzionali, legislative e amministrative degli Stati membri concernenti la definizione e l'accoglienza dei rifugiati, la concessione del diritto d'asilo nonché i legami tra tali prassi e l'attuale situazione dei movimenti di popolazioni all'esterno dell'Unione;

20. insiste sulla necessità di favorire la conoscenza e il rispetto reciproco delle differenti religioni in questione, qualsiasi esse siano, pur ribadendo la differenza fondamentale fra la pratica di una religione e gli eccessi esasperati e pericolosi di un'interpretazione strumentale da parte del fanatismo;

Recrudescenza del fanatismo e delle sue manifestazioni.

21. è preoccupato per la recrudescenza del fanatismo e dell'intolleranza in varie regioni del mondo — in contrasto con il carattere neutrale e laico dello stato di diritto — la cui prima manifestazione consiste nella violazione delle libertà di opinione, espressione e creazione, e si oppone a che, nel nome dei valori religiosi e della fede, si promuovano politiche che attentano alla dignità della persona e violano i principi di uno stato di diritto; condanna nuovamente

l'atteggiamento di governi quali quello dell'Iran (in particolare nei confronti di Salman Rushdie) e del Sudan;

22. condanna le violazioni effettuate da organizzazioni pubbliche o private nei confronti dei creatori o degli attori dell'informazione, ricordando il suo sostegno, mediante l'attribuzione del premio Sacharov (premio del Parlamento europeo per la difesa dei diritti dell'uomo) al quotidiano *Oslobodenje* (1993) e alla scrittrice *Taslina Nasrin* (1994), allo sviluppo di tali libertà fondamentali e ricorda il suo sostegno al libero esercizio della professione di giornalista, particolarmente preoccupato per l'evolversi della situazione della categoria in Russia, da un lato, e per le aggressioni di cui essa è quotidianamente oggetto assieme a tutte le altre professioni intellettuali in Algeria, dall'altro;

23. chiede al Consiglio di pubblicare sistematicamente delle dichiarazioni sulle aggressioni perpetrate da gruppi terroristi o da governi contro intellettuali, artisti e giornalisti e sollecita i governi dei paesi membri a concedere il diritto d'asilo alle vittime del fanatismo;

24. ricorda che la valorizzazione del rispetto della diversità e delle differenze culturali può concepirsi solo nell'ambito del diritto inalienabile di donne e uomini alla tutela contro atti lesivi della propria integrità fisica e morale e che le violazioni della libertà di espressione sono la prima manifestazione di una pratica intollerante che conduce alla negazione più generale dei diritti dei privati cittadini e delle minoranze;

Diritti delle minoranze.

25. appoggia le conclusioni relative ai diritti delle minoranze della Conferenza mondiale dei diritti dell'uomo dell'ONU (Vienna, giugno 1993) e del Vertice dei Capi di Stato e di governo dei paesi membri del Consiglio d'Europa (Vienna, ottobre 1993) nonché le iniziative adottate in tale settore dall'Unione e che consistono

nell'azione comune volta a lanciare un patto di stabilità in Europa;

26. condanna, tenuto conto dello sfruttamento della recrudescenza del nazionalismo e delle tensioni create tra nazionalità, l'atteggiamento del governo turco nei confronti delle popolazioni curde e in particolare di sei deputati di origine curda imprigionati a seguito delle decisioni della Corte di sicurezza dello Stato di Ankara, ribadendo peraltro il proprio profondo rispetto per il sig. Mehdi Zana, condannato per le asserzioni pronunciate dinanzi al Parlamento europeo, e in particolare dinanzi alla sua sottocommissione per i diritti dell'uomo, e denunciando nel contempo il ricorso al terrorismo (di popolazioni come quella degli aleviti che subiscono il fuoco incrociato degli integralisti e delle forze dell'ordine); sollecita inoltre il governo indonesiano a rispettare le decisioni dell'Onu sui diritti delle popolazioni di Timor orientale;

27. condanna le continue persecuzioni degli arabi delle paludi dell'Iraq meridionale da parte di Saddam Hussein, i suoi attacchi contro i curdi iracheni e la sua brutale repressione di ogni dissenso interno;

28. constata l'attuale incapacità della « comunità internazionale » di trovare soluzioni soddisfacenti per risolvere il conflitto dell'ex Jugoslavia e far cessare le flagranti violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate in nome di concezioni radicalmente opposte ai valori di universalismo e di tolleranza che dovrebbero presiedere all'instaurazione di sistemi giuridici e politici atti a tutelare i diritti delle minoranze;

29. è profondamente rammaricato che l'Unione e la comunità internazionale nel suo complesso abbiano, con colpevole omissione, trascurato di appoggiare i democratici, le forze di pace e i mass media indipendenti in tutte le zone dell'ex Jugoslavia, non fornendo neanche le pur modeste risorse politiche e finanziarie all'uopo necessarie;

30. condanna l'aggressione militare contro la popolazione civile in Cecenia che viola gli accordi internazionali per la tutela dei

diritti dell'uomo, quali l'Atto finale di Helsinki, i documenti conclusivi di Vienna e Madrid e la Carta di Parigi per una nuova Europa nonché i principi fondamentali dell'OCSE sanciti nella Dichiarazione di Budapest; invita pertanto l'Unione europea, i suoi Stati membri e gli altri Stati della comunità internazionale a esercitare tutte le pressioni utili e necessarie sul governo centrale russo al fine di ottenere l'invio di una missione permanente dell'OCSE; respinge le conclusioni tratte a livello internazionale, specificamente rispetto alle reazioni nei confronti delle violazioni dei diritti dell'uomo e degli attacchi contro la popolazione civile in Cecenia;

31. esorta l'Unione, soprattutto sulla base del Patto di stabilità in Europa, della conclusione e dell'applicazione degli accordi di qualsiasi natura stipulati con i paesi terzi e del mantenimento del dialogo politico con gli stessi, a continuare a tutelare i diritti delle minoranze e delle popolazioni per quanto riguarda in primo luogo gli individui e i loro diritti fondamentali e chiede a ciascuno Stato membro, al Consiglio e alla Commissione, come contributo dell'Unione al Decennio internazionale dei popoli indigeni, di essere particolarmente vigili nei loro rapporti con i paesi terzi in ordine al rispetto dei diritti, dell'identità culturale e dell'ambiente di tali popoli proponendo ad esempio strumenti volti a prevedere la loro partecipazione alle decisioni riguardanti l'aiuto allo sviluppo;

32. sollecita ad includere nei trattati l'impegno esplicito dell'Unione a tutelare e promuovere ogni varietà culturale storicamente presente in ciascuna delle sue regioni, con particolare riguardo per quelle a minor diffusione;

33. chiede al Consiglio e alla Commissione di dar seguito alle conclusioni della Conferenza di Vienna dell'ONU sui diritti dell'uomo e del vertice del Consiglio d'Europa fornendo in particolare il loro appoggio all'attuazione della Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e lingu-

stiche (Assemblea generale dell'ONU, 18 dicembre 1992) mantenendo contatti con il Centro dei diritti dell'uomo dell'ONU di Ginevra dotato in materia di un ruolo di esperto, sollecitando gli Stati membri e i paesi candidati all'adesione a sottoscrivere la convenzione quadro adottata in seno al Consiglio d'Europa e ad appoggiare la redazione di un protocollo alla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; si ripropone di riavviare il dibattito parlamentare sullo status e le definizioni di « minoranze » per evitare di essere accusato di precisare i propri obiettivi in tale settore;

34. si compiace dell'entrata in funzione dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali della OSCE in data 1 gennaio 1993;

35. fornisce il proprio appoggio all'amministratore delegato dall'Unione a Mostar per un periodo di due anni, a decorrere dal 27 luglio 1994, al fine di tentare una riconciliazione tra serbi, croati e musulmani, che consenta la coesistenza di comunità con storie e culture diverse e al tempo stesso intrecciate fra loro;

36. propone al Consiglio, agli Stati membri e alla Commissione di redigere, in una forma interistituzionale, una dichiarazione che sottolinei la volontà delle Istituzioni europee e dei loro rappresentanti di adoperarsi per il rispetto della tolleranza, del riconoscimento, della valorizzazione e del rilevamento delle differenze nonché del rifiuto dell'esclusione sotto tutte le sue forme, in particolare in materia religiosa, affinché il fanatismo non venga mai confuso con l'espressione o la pratica di una religione;

Sviluppi del diritto d'ingerenza e dell'intervento umanitario.

37. respinge categoricamente il riferimento ai principi di non ingerenza negli affari interni e appoggia l'applicazione di un diritto d'intervento umanitario convinto che i principi di sovranità nazionale non riescano a far fronte all'osservazione

della violazione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici elementari;

38. prende atto delle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che sanciscono l'intervento — in senso ampio — per motivi umanitari e di rispetto dei diritti dell'uomo (in particolare, risoluzione 929 del 22 giugno 1994 basata sul Capitolo VII della Carta, volta ad approvare un'operazione multinazionale a fini umanitari in Ruanda; risoluzione 836 del 4 giugno 1993 relativa alla protezione di sei regioni della Bosnia-Erzegovina, decretate zone di sicurezza in marzo e aprile 1993);

39. ribadisce l'assoluta necessità di instaurare tempestivamente un sistema di prevenzione per evitare il verificarsi di drammi per la cui soluzione occorre constatare che la comunità internazionale rimane oggi tragicamente impotente;

40. chiede alla Commissione di trasmettere al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione, a integrazione della relazione annuale del suo ufficio di intervento ECHO, che definisca i possibili mezzi politici d'intervento e le procedure da applicare (invio di osservatori, missioni di pace, protezione dei convogli umanitari, sostegno finanziario fornito alle ONG, ecc.) per redigere una valutazione in termini di costi/vantaggi e giungere alla distinzione tra la definizione di una politica estera basata sul rispetto dei diritti umani e l'attuazione di una politica umanitaria sorpassata dalle poste in gioco strategiche o economiche dei fenomeni in questione;

41. saluta con soddisfazione gli sforzi delle Nazioni Unite per promuovere la trasparenza nel commercio dei più importanti sistemi d'arma mediante un registro volontario; ritiene tuttavia che detto registro debba divenire obbligatorio e includere tutti i tipi di armi da fuoco portatili;

42. rileva con sconcerto che tutti gli sforzi per contenere le vendite internazionali di armi sono stati a tutt'oggi senza esito, a causa non solo del crescente fenomeno del contrabbando bensì anche dei rinnovati



sforzi da parte delle industrie belliche di numerosi paesi, ivi compresi quelli dell'Unione europea, per incrementare le proprie quote di mercato;

43. invita il Consiglio, la Commissione e i governi nazionali ad attuare immediatamente gli otto principi enunciati dal Consiglio europeo per disciplinare le licenze per le esportazioni individuali di armi;

44. invita il Consiglio ad adottare una posizione comune e intraprendere un'azione congiunta per ottenere la totale messa al bando delle mine terrestri antiuomo e delle armi accecanti;

#### *Le reazioni della comunità internazionale.*

Collegamento tra rispetto dei diritti dell'uomo, instaurazione della democrazia e sviluppo.

45. ricorda la sua preoccupazione per l'attuazione coerente e sistematica della succitata risoluzione del Consiglio e degli Stati membri del 28 novembre 1991;

46. prende atto delle risoluzioni dell'Assemblea paritetica ACP-UE e in particolare di quelle riguardanti lo sviluppo e il rafforzamento della democrazia compiacendosi dei meccanismi messi a punto affinché siano sollevati ed esaminati nel suo ambito i diritti dell'uomo; ritiene importante sostenere iniziative volte a rafforzare e rendere più incisiva l'azione della Commissione africana per i diritti dell'uomo istituita dall'Organizzazione per l'unità africana;

47. sottolinea la grande importanza delle ONG impegnate in questo campo, con le quali intende sviluppare una collaborazione sempre più stretta, anche tramite lo scambio reciproco di ogni tipo di informazione o l'invio di documenti relativi al rispetto dei diritti umani;

48. insiste affinché gli accordi commerciali stipulati dalla Comunità e dagli Stati membri con paesi terzi siano subordinati al rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, ivi compresi i diritti economici e

sociali e il diritto a un ambiente sano e non inquinato;

49. ricorda il proprio appoggio all'inserimento di clausole sociali e ambientali nel sistema multilaterale di commercio, purché non si tratti di barriere commerciali dissimulate a fini protezionistici, e sostiene gli sforzi dispiegati in tal senso dal Consiglio e dalla Commissione e condanna lo sfruttamento economico dei detenuti, delle donne e dei bambini nel mondo;

50. è profondamente preoccupato per la recrudescenza dei fenomeni di esclusione sociale e, appoggiando gli obiettivi comunicati dalla Commissione e dal Consiglio in vista dell'organizzazione del vertice mondiale per lo sviluppo sociale (ONU - Copenaghen, marzo 1995) volti a far progredire i diritti sociali con riferimento alle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (soprattutto quelle relative alla libertà di associazione e di negoziazione collettiva, al lavoro dei bambini e al lavoro forzato) esortando gli Stati a ratificarle e garantendo il rispetto effettivo della loro applicazione, chiede alla Commissione di pubblicare ogni anno un documento che illustri le relazioni commerciali, di sviluppo e di cooperazione con i paesi terzi menzionando, per ciascuno di essi, l'elenco dei testi internazionali interessati che hanno firmato e ratificato;

51. rileva l'importanza del ruolo assunto dall'assistenza elettorale e dell'appoggio fornito ai progetti volti a rafforzare lo stato di diritto ai livelli delle istituzioni nonché dei principi di « good governance » (21 paesi interessati secondo il Memorandum interlocutorio pubblicato dalla Presidenza belga) e condivide le osservazioni del Consiglio il quale sottolinea i progressi della democrazia rappresentativa e del concetto comune dei diritti universali dell'uomo in America latina e nei Caraibi pur rimanendo vigile per quanto riguarda le situazioni in Perù, Guatemala, Cuba, Giamaica e Colombia, e appoggiando il programma adottato a San José in ordine alle azioni volte a promuovere i diritti dell'uomo nell'istmo centro-americano;

Piani d'azione internazionali.

52. prende atto con soddisfazione delle conclusioni della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo, rallegrandosi con la Commissione per l'appoggio offerto alle ONG per una loro significativa partecipazione a questa grande manifestazione e si compiace della proposta di una concezione incentrata sulla persona umana come soggetto stesso dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, proclamati universali, indissociabili, interdipendenti e intimamente connessi;

53. intende fornire il proprio sostegno più in particolare al seguito da dare in ordine:

a) alla lotta contro l'antisemitismo, il razzismo, la xenofobia e le altre forme di intolleranza proponendo l'iscrizione nei trattati di disposizioni specifiche le quali affermino che l'opera intrapresa rappresenta la negazione dell'intolleranza, sotto qualsiasi forma, e più precisamente del razzismo e dell'antisemitismo;

b) alla parità delle opportunità e dei diritti fondamentali delle donne da un lato chiedendo alla Commissione di difendere in seno alla Conferenza di Pechino (ONU, settembre 1995) posizioni volte a far rispettare i testi internazionali vigenti auspicando un ampliamento della definizione degli atti gravi contro gli individui protetti dalle convenzioni di Ginevra del 1949 proibiti in ogni tempo e luogo, per ricomprendere gli stupri e gli atti di libidine violenta, ed esortandola poi a pubblicare ogni anno all'attenzione del Parlamento una relazione sulla violenza nei confronti della donna nonché a tener conto di tale fenomeno nell'esecuzione della politica estera dell'Unione, in quanto contributo ai lavori del relatore speciale dell'ONU su tale argomento;

c) ai diritti dell'infanzia, incoraggiando la firma e la ratifica nonché l'applicazione della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, l'adesione alle raccomandazioni dell'OIT (in particolare la raccomandazione 36) volte a impedire l'esecuzione di un lavoro forzato o obbligatorio da parte di

un bambino, favorendo la presa di coscienza del fenomeno dell'arruolamento dei bambini nelle guerre (riunione dei paesi del Sud-Est asiatico sulla protezione del fanciullo nell'ottobre 1994), appoggiando la redazione di un protocollo facoltativo alla Convenzione dell'ONU relativo alla vendita di bambini, la loro prostituzione, la pornografia e le misure basilari da adottare per prevenire ed eliminare tali pratiche; correlando la stipula di qualsiasi accordo commerciale e di cooperazione di tali requisiti minimi in materia di rispetto dei diritti dell'uomo, ovvero il rispetto dei testi internazionali liberamente sottoscritti;

d) alle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, ricordando più in particolare il suo impegno a favore del rispetto dei popoli indigeni e del loro ambiente e chiedendo alla Commissione di proseguire gli sforzi dispietati, ad esempio, in occasione del primo Congresso tzigano dell'Unione europea (Siviglia, maggio 1994) per consentire ai Rom e agli Tzigani di utilizzare la propria lingua;

e) alle persone suscettibili di essere vittime di esclusione o di discriminazione a causa del loro comportamento sessuale o sociale o della loro differenza fisica o in quanto portatori di handicap fisici e/o mentali, chiedendo al Consiglio, alla Commissione e a ciascuno Stato membro di promuovere nelle loro relazioni con i paesi terzi la protezione degli individui interessati, soprattutto riferendosi ai testi internazionali generali o specifici applicabili in materia;

f) al diritto di non essere torturato prolungando, ad esempio da un punto di vista del bilancio, l'azione dei centri di lotta contro la tortura e la riabilitazione, dando seguito alle relazioni dei comitati previsti dalle Convenzioni internazionali vigenti, e sostenendo le azioni volte a ritrovare le persone scomparse;

g) al diritto della persona — sia essa donna, uomo o bambino — a non divenire oggetto di compravendita e mercificazione, accordando speciale protezione alle donne di paesi terzi « importate » nell'Unione europea, in particolare garantendo loro la non

espulsione; alla necessità di una rigorosa opera di prevenzione del traffico incontrollato di organi umani prelevati su soggetti vivi e su cadaveri;

h) al ricorso alla pena di morte, condannando questa pratica (almeno 1831 esecuzioni in 32 paesi nel 1993 secondo Amnesty International, ma le cifre reali sono probabilmente molto più elevate) e chiedendo al Consiglio di intervenire sistematicamente a favore di misure di clemenza e al fine della sua abolizione nel quadro dell'appoggio da fornire ai tentativi di redazione di convenzioni volte ad abolire il ricorso alla pena di morte;

i) all'istruzione, incoraggiando le azioni realiste concernenti i settori dell'insegnamento, dell'aiuto allo sviluppo e dell'aiuto ai processi di democratizzazione, avendo la Commissione il compito di presentare proposte precise al Parlamento al fine di promuovere la conoscenza e il rispetto dell'altro, da un lato, e di illustrare i contributi dell'Unione al programma delle Nazioni Unite relativo a un decennio per la formazione nel settore dei diritti dell'uomo, dall'altro; a tale riguardo chiede alla Commissione di predisporre un programma specifico volto a sostenere iniziative culturali e d'informazione proposte soprattutto da istituzioni locali, associazioni femminili e giovanili, organizzazioni volontarie, università, programma incentrato sui legami esistenti tra la conservazione della memoria e la preparazione del futuro, nel quadro di misure da adottarsi in tema di lotta contro il revisionismo, il razzismo e l'antisemitismo;

j) ai metodi di applicazione, sorveglianza e seguito della Conferenza mondiale chiedendo alla Commissione di avviare una concreta opera di collaborazione con le altre istituzioni internazionali pubbliche incaricate del rispetto della dignità umana e incoraggiando gli esecutivi comunitari ad aumentare i sostegni finanziari alle risorse dell'Alto Commissario, nominato nel febbraio 1994, e al Centro per i diritti dell'uomo di Ginevra;

54. approva le conclusioni del vertice dei Capi di Stato e di governo del Consiglio

d'Europa (Vienna, ottobre 1993) compiacendosi peraltro dell'adozione di un protocollo n. 11 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali concernente la riforma dei suoi meccanismi di tutela (instaurazione di un tribunale unico) nonché delle adesioni recentemente registrate;

55. chiede al Consiglio e alla Commissione una politica sistematica di coinvolgimento e sostegno delle organizzazioni non governative operanti nel settore dei diritti umani ed auspica che in occasione di conferenze internazionali tali organizzazioni dispongano di un idoneo forum per i loro contributi;

56. rinnova la propria richiesta per l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo;

57. intende fornire più in particolare il suo appoggio al seguito da dare in merito:

a) alla lotta contro il razzismo e la xenofobia, sostenendo dei progetti come la Settimana europea della gioventù (campagna europea della gioventù contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza) e chiedendo, sulla stessa falsariga, ma in modo permanente, alla Commissione di elaborare nei suoi progetti programmi di istruzione e formazione relativi ai percorsi dei luoghi della memoria in Europa come mezzo di lotta contro i tentativi di revisionismo, in particolare istituendo una giornata commemorativa mondiale contro l'oblio dell'olocausto e dei genocidi in tutte le parti del mondo;

b) alla lotta contro il razzismo e la xenofobia nei corpi di polizia e nell'esercito, prevedendo corsi sui diritti umani nel quadro del periodo di addestramento e altre misure quali il rapido inserimento di immigrati nell'organico delle forze di polizia;

c) al ruolo particolare del media nel trasmettere valori di tolleranza e coesistenza multietnica, attirando l'attenzione sugli effetti nefasti e pericolosi di un loro utilizzo in senso opposto, per esempio tramite incitazione all'odio razziale, religioso o politico;

d) ai diritti delle minoranze, incoraggiando la firma della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (approvazione nel novembre 1994 e firma di 22 Stati nel febbraio 1995) nonché della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (adottata nel 1992, ma non ancora entrate in vigore per un numero insufficiente di ratifiche);

58. constata la trasformazione della CSCE in OSCE al Vertice di Budapest (dicembre 1994) e l'attenzione da essa portata alla recrudescenza dei nazionalismi e approva « i complementi forniti volti a conciliare, tenendo debitamente conto delle risoluzioni delle Nazioni Unite, i principi di non ingerenza e di rispetto dell'integrità territoriale con il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle minoranze »;

59. approva le conclusioni della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo (Il Cairo, settembre 1994) concernenti l'uguaglianza dei sessi, la necessaria autonomia delle donne — tramite, in particolare, l'istruzione, nonché i diritti alla salute in materia di procreazione e pianificazione familiare insistendo sempre più sui progressi da realizzare in materia di uguaglianza di opportunità e di diritto delle donne;

*Per una chiara iscrizione del legame esistente fra rispetto dei diritti dell'uomo e promozione della democrazia come base della politica estera dell'Unione europea.*

60. incoraggia, ai fini di una chiara iscrizione del legame esistente tra il rispetto dei diritti dell'uomo e la promozione della democrazia come base della politica estera dell'Unione europea, la politica volta ad affermare che il diritto di partecipare al processo politico è un diritto fondamentale e universale come pure l'instaurazione di una democrazia rappresentativa (punti R61 e K62 del Memorandum del Consiglio), da un lato, e il proseguimento delle azioni comuni relative all'osservazione delle elezioni e all'assistenza elettorale (Russia, Sudafrica, Medio Oriente e Mozambico), dall'altro;

61. chiede che le istituzioni finanziarie internazionali si battano per l'inclusione di clausole sociali e sui diritti umani nei programmi di aggiustamento strutturale;

62. chiede che, in un primo tempo, siano elaborati dei programmi di sostegno alla democrazia e al rispetto dei diritti dell'uomo, destinati al Bacino mediterraneo e che, in un, secondo tempo, un progetto di più vasta dimensione umana, volto alla definizione di una politica comune globale che comporti la realizzazione di partnership istituzionali, amministrative e l'assistenza elettorale, permetta la razionalizzazione dei « settori diritti dell'uomo e democrazia » dei programmi concernenti attualmente diverse regioni ed essenzialmente orientati verso l'Europa centrale e orientale (PHARE) e l'ex URSS (TACIS);

63. si pronuncia favorevolmente in ordine all'inserimento delle cosiddette clausole dei diritti dell'uomo/clausole democratiche, oltre alle clausole per la tutela dei diritti delle minoranze, in tutti gli accordi (compresi quelli interinali) stipulati dalla Comunità con i paesi terzi raccomandando l'instaurazione di un vero e proprio monitoraggio in seno alla Commissione che consenta di seguire l'applicazione di tali clausole e al Parlamento di pronunciarsi su tale questione;

64. chiede alla Commissione di trasmettere al Parlamento europeo la sua analisi giuridica sul valore di tali clausole e sulle conseguenze che possono essere tratte da un eventuale mancato rispetto delle stesse e di enunciare chiaramente i criteri che saranno utilizzati per valutarne l'osservanza;

65. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a subordinare l'attuazione e il mantenimento di convenzioni con Stati terzi all'esecuzione concreta delle clausole in materia di diritti umani e democrazia iscritte nelle stesse; saluta con soddisfazione al riguardo l'attuale sospensione della procedura di ratifica dell'accordo interinale fra l'Unione europea e la Federazione russa;

66. sollecita l'iscrizione sistematica di un punto concernente il rispetto dei diritti dell'uomo nello svolgimento del dialogo politico — ad es. nelle riunioni del Consiglio di Associazione — essendo costantemente preoccupato per i tentativi volti a trattare l'argomento al di fuori delle relazioni ordinarie fra l'Unione e gli Stati terzi e si compiace, da questo punto di vista, dell'atteggiamento adottato a tale riguardo dal Consiglio nei confronti della Cina (punto G28 del Memorandum) dove la situazione dei diritti umani continua ad essere estremamente preoccupante;

67. invita la Commissione a varare all'inizio di ciascun anno, nel quadro di un aperto dibattito con gli organi competenti del Parlamento, un programma di azione e un elenco di priorità in materia di diritti umani e democratizzazione per l'anno in questione, riferendo a fine anno al Parlamento sull'attuazione di detto programma;

68. insiste sull'opportunità che la Commissione non adotti alcuna decisione esecutiva volta ad istituire « organismi satellite » in materia di diritti umani, democratizzazione, assistenza elettorale o prevenzione di crisi, senza aver prima condotto un esauriente dibattito con gli organi competenti del Parlamento;

69. chiede che venga istituito un gruppo di lavoro istituzionale al livello appropriato, in particolare fra il Parlamento e la Commissione, per garantire una più efficace cooperazione e trasparenza alle attività concernenti i diritti umani, la democrazia e la legalità elettorale;

*Proposte formulate in vista della conferenza intergovernativa del 1996 e miranti a rafforzare la dimensione « diritti dell'uomo e democratizzazione » della politica estera dell'unione.*

70. formula le seguenti undici proposte in vista della Conferenza intergovernativa del 1996 esprimendo così le sue rivendicazioni di cui alcune possono essere sancite in modo istituzionale e altre applicate come

seguito delle discussioni effettuate in preparazione di tale Conferenza:

a) iscrizione, sotto forma di esplicito riferimento, della Dichiarazione comune sui diritti fondamentali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 5 aprile 1977 nel corpo stesso delle disposizioni del trattato, sotto forma, ad esempio di un preambolo concernente in particolare la politica estera dell'Unione;

b) fusione di tutte le politiche estere (politica commerciale, politica di sviluppo e di cooperazione, politica estera e di sicurezza comune) nel quadro di una politica comune avente come base il rispetto della dignità umana;

c) incoraggiamento a iscrivere riferimenti chiari sul rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici negli accordi bilaterali stipulati dagli Stati membri, individualmente, con paesi terzi;

d) iscrizione di una clausola « Elementi essenziali » in tutti gli accordi stipulati dall'Unione con un paese terzo nel quadro dell'esercizio della politica cosiddetta di « misure positive e di condizionalità », da applicare al complesso delle politiche che costituiscono la politica estera dell'Unione;

e) iscrizione dell'obbligo per la Commissione e il Consiglio di pubblicare una volta l'anno un memorandum sulla loro politica in materia che comprenda obbligatoriamente il seguito dato alle risoluzioni adottate dal Parlamento europeo;

f) obbligo per la Commissione di fornire al Parlamento le informazioni che lo aiutino a pronunciarsi sulla sospensione delle relazioni con un paese terzo per motivi connessi con il mancato rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici;

g) obbligo per la Commissione di elaborare dispositivi sanzionatori che consentano all'Unione europea e ai suoi Stati membri di coordinare fra loro i rapporti con gli Stati terzi in caso di violazioni dei diritti umani e di intervenire in modo credibile per il ripristino di tali diritti;

h) obbligo per il Consiglio di dar seguito a una risoluzione del Parlamento adottata alla maggioranza dei due terzi e

concernente il settore dei diritti dell'uomo e della democrazia;

i) iscrizione dell'obiettivo della prevenzione delle violazioni della dignità umana tra gli obiettivi della politica estera dell'Unione;

j) obbligo di un coordinamento delle azioni effettuate con le organizzazioni regionali o internazionali, attribuendo opportuno peso alle organizzazioni non governative, e obbligo per la Commissione di pubblicare annualmente un rapporto sulle forme concrete di tale cooperazione, gli ostacoli incontrati e gli eventuali successi riportati;

k) nomina di un Commissario, che riferisca direttamente al Presidente della Commissione, che sia titolare di un incarico specifico per i diritti umani con l'incarico di coordinare le iniziative di altri Commissari in tale settore, di garantire l'applicazione regolare e coerente dei programmi facenti capo a diverse sezioni del bilancio, in particolare la sottosezione B-7, e di agire come interlocutore diretto del Parlamento.

#### *Poteri del parlamento europeo.*

71. sottolinea che i suoi poteri, oltre alla loro dimensione tradizionale consistente nell'attuazione di una diplomazia parlamentare a favore di casi specifici, possono riassumersi essenzialmente nell'adozione di risoluzioni d'urgenza, l'adozione o il rifiuto di un parere conforme, l'adozione del bilancio e l'adozione delle relazioni annuali sui diritti dell'uomo e intende ancora una volta:

a) ribadire l'importanza attribuita alla possibilità di adottare testi di importanza rilevante;

b) far sì che il Consiglio e la Commissione diano realmente seguito alle sue raccomandazioni in senso ampio e tengano effettivamente conto dei diritti dell'uomo nella definizione e attuazione della PESC, della politica commerciale e della politica di sviluppo e cooperazione, da un lato, e mettano a punto un meccanismo interistituzionale d'informazione fra il Con-

siglio, la Commissione e il Parlamento, dall'altro;

c) razionalizzare ancor più il processo di adozione degli stanziamenti connessi con tali politiche e relativi ai diritti dell'uomo e alla democrazia e il controllo del loro utilizzo, sulla base degli sforzi già intrapresi con l'adozione da due anni a questa parte del Capitolo B7-52 Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (9 linee di bilancio), nella consapevolezza che il settore in questione è indubbiamente più ampio e aspettandosi dalla Commissione sempre maggiori informazioni sull'esecuzione e la valutazione dei programmi interessati, in particolare se si tiene conto dell'importanza assunta dalle azioni di educazione, sensibilizzazione e aiuto all'instaurazione o al mantenimento della democrazia;

#### *Reazioni al memorandum del Consiglio concernente la situazione dei diritti dell'uomo in taluni Paesi.*

72. approva le misure di sospensione della cooperazione finanziaria e tecnica intervenute come estreme sanzioni della mancata applicazione, fra l'altro, da parte dei governi interessati, dei principi democratici e delle libertà fondamentali (Nigeria, Liberia, Somalia, Zaire, Sudan, Togo e Guinea equatoriale, nel 1993) ed esige che l'aiuto alle popolazioni venga mantenuto, in particolare sotto forma di aiuto alimentare, a condizione che quest'ultimo arrivi effettivamente alle popolazioni beneficiarie;

73. approva le azioni dell'Unione rappresentata dalla sua Presidenza in seno alle Nazioni Unite consistenti nella presentazione di risoluzioni e interventi in ordine a Iran, Iraq, Ruanda, Sudan, Cina, Birmania, Zaire, Togo, Georgia e ai bambini della strada;

74. si appella alle sue ultime prese di posizione in merito alle situazioni dei diritti dell'uomo indicate nel Memorandum (Iran, Iraq, Siria, Algeria, Egitto, Ruanda, Burundi, Togo, Sudan, Nigeria, Senegal, Angola, Sudafrica, Turchia, Cipro, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Jugoslavia, Georgia,

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cina, Tibet, Birmania (Myanmar), Indonesia (Timor orientale), Bangladesh, India (Kashmir), Guatemala, Haiti, Perù, Cuba, Colombia);

75. rimanda alle sue ultime prese di posizione relative al Salvador, al Messico (e più in particolare alla situazione nello Stato di Chiapas), al Brasile (situazione dei bambini), al Vietnam (atteggiamento del governo vietnamita nei confronti della Chiesa buddista unificata e dei rappresentanti delle altre comunità religiose), alla Russia (violazione dei diritti dell'uomo e delle popolazioni civili in Cecenia), all'Etiopia, alla Guinea equatoriale, al Mali (per la sorte riservata ai Tuareg), al Marocco (Sahara occidentale) e a taluni Stati degli Stati Uniti in

cui la pena di morte continua ad essere applicata, deplorando che tali situazioni non siano menzionate nel Memorandum;

76. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alla OSCE, all'OSA, all'OUA, all'ASEAN nonché e ai parlamenti e ai governi di tutti i paesi menzionati nella presente risoluzione.

ENRICO VINCI  
*Segretario generale*

KLAUS HANSCH  
*Presidente*

